

L'Agenzia delle entrate chiede riscontro e verifica l'adesione al regime di vantaggio

DS6901

DS6901

# Il fisco scova i finti impatriati

## Una raffica di comunicazioni sulle dichiarazioni 2022

DI GIULIANO MANDOLESI

L'agenzia delle entrate alla caccia dei finti impatriati e dei crediti inesistenti per imposte pagate all'estero.

In questi giorni infatti l'amministrazione finanziaria ha iniziato a setacciare le dichiarazioni per l'anno d'imposta 2021 in cui sono presenti crediti per imposte pagate all'estero richiedendo la documentazione probatoria ai sensi dell'articolo 36-ter del dpr 600/1973 (disposizione che disciplina il controllo formale delle dichiarazioni).

L'attività dell'agenzia delle entrate segue la campagna iniziata a febbraio scorso di controllo delle dichiarazioni 730 per l'anno d'imposta 2022, precompilati compresi, nello specifico quelli in cui i contribuenti manifestavano la volontà ed il diritto di aderire al regime fiscale per gli impatriati (ricercatori compresi) con il correlato abbattimento del reddito.

In quest'ultimo caso i controlli, in cui si richiedeva sostanzialmente la documentazione che giustificava la riduzione del reddito imponibile come i titoli di studio, percorsi formativi in università oltreconfine, eventuali certificati o contratti di locazione per dimostrare la residenza all'estero, oppure i contratti di lavoro con datori esteri, sono stati effettuati ai sensi anche dell'articolo 5 comma 3-bis del dlgs 175/2014.

Il citato comma stabilisce che, nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il so-

stituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.

**I controlli formali sui crediti per imposte versate all'estero.**

Nella comunicazione trasmessa dall'agenzia delle entrate vi la richiesta ai contribuenti di una serie di documenti giustificativi individuati anche nella circolare 9/E del 2015, per la verifica della spettanza dei crediti d'imposta generati dalle imposte versate all'estero per i redditi ivi prodotto.

Nello specifico l'amministrazione richiede il prospetto recante l'ammontare dei redditi prodotto all'estero con il dettaglio della collegata imposta pagata in via definitiva e la misura del credito spettante determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell'articolo 165 del tuir.

Il comma stabilisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota

d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

In termini pratici la formula quantificare la misura del credito è reddito estero (RE) diviso reddito complessivo al netto di eventuali perdite (RCN) ed il risultato va moltiplicato per l'imposta italiana.

Inoltre è richiesta l'eventuale copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, la ricevuta di versamento delle imposte, la certificazione del soggetto che ha corrisposto i redditi (di fonte estera) con l'eventuale evidenza delle imposte trattenute ed anche l'eventuale richiesta di rimborso del credito estero nel caso non sia ricompresa nella dichiarazione dei redditi presentata nel Paese interessato dall'operazione.

Qualora l'agenzia delle entrate sulla base della documentazione fornita non rilevi la spettanza dei crediti o ne riscontri una errata quantificazione trasmette poi ai contribuenti l'esito del controllo con l'eventuale maggiore imposta dovuta e le correlate sanzioni.

— © Riproduzione riservata — ■

